

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «Choco love» — Domanda di registrazione n. 11 496 916

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 marzo 2015 nel procedimento R 1369/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso, modificare la decisione impugnata accogliendo l'opposizione e respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario «Choco love»; o, in subordine:
- annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'UAMI ai fini del riesame;
- condannare l'UAMI alle spese della ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-327/15)

(2015/C 279/52)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A.E. Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione esecutiva della Commissione del 25 marzo 2015, «per l'applicazione di una rettifica finanziaria alla parte della sezione FEAOG — Orientamento del programma operativo 2000GR061RO021 CCI (Grecia — Obiettivo 1 — Ricostruzione rurale)», per un importo pari a EUR 72 105 592,41, notificata con il numero C(2015) 1936 final.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Con il primo motivo di annullamento si afferma che decisione impugnata è priva di base giuridica, poiché l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾, sulla cui base è stata adottata, è stato abrogato nella parte in cui riguarda la sezione FEAOG – Orientamento (prima censura del primo motivo); in ogni caso, non ricorrerebbero ab initio le condizioni di legge per invocare detto articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (seconda censura del primo motivo).

2. Con il secondo motivo di annullamento si afferma, subordinatamente al primo motivo, che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei limiti di competenza temporale della Commissione (prima censura del secondo motivo), ovvero che è stata adottata fuori termine e in violazione delle forme sostanziali del procedimento, del diritto al contraddittorio e dei diritti della difesa della Repubblica ellenica (seconda censura del secondo motivo).
3. Con il terzo motivo si afferma che la decisione impugnata è contraria ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento dello Stato membro.
4. Infine, con il quarto motivo di annullamento si afferma che la decisione impugnata viola il principio del *ne bis in idem*, giacché ha imposto una correzione multipla; in ogni caso, la rettifica finanziaria imposta sarebbe assolutamente sproporzionata e occorrerebbe annullarla.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Impugnazione proposta il 24 giugno 2015 da Geoffroy Alsteens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 aprile 2015, causa F-87/12 RENV, Alsteens/Commissione

(Causa T-328/15 P)

(2015/C 279/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-87/12 RENV, Alsteens/Commissione;
- annullare la decisione della Commissione del 18 novembre 2011, nella parte in cui limita la durata della proroga del contratto di agente temporaneo del ricorrente al 31 marzo 2012;
- condannare la Commissione a versare un euro a titolo provvisorio a risarcimento del danno subito dal ricorrente, nonché alle spese dei quattro gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio e su un errore di diritto. Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») (i) ha erroneamente respinto in quanto irricevibili, alla luce della regola della concordanza, i motivi vertenti sull'errore manifesto di valutazione e sul principio di buona amministrazione mentre la Commissione non aveva mai sollevato tale motivo di irricevibilità e le parti non avevano mai potuto prendere posizione su tale asserita irricevibilità e (ii) è incorso, in ogni caso, in un errore di diritto nel dichiarare che il ricorrente non aveva rispettato la regola della concordanza.